

AL SINDACO DEL  
COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

**OGGETTO:** Richiesta di iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a a ..... il .....

residente a ..... in Via/Piazza ..... n. ....

recapito telefonico ..... email .....

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che in caso di false dichiarazioni verranno applicate le sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- di essere di cittadinanza italiana;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .....
- di essere in possesso del titolo di studio.....;
- di svolgere la professione di .....
- di non essere nelle condizioni ostative di cui all'art. 12 della legge 287/1951 e all'art. 1492, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 287/1951 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari.

Ritenendo, pertanto, di essere in possesso dei requisiti richiesti per presentare tale domanda, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 287/1951

**CHIEDE**

di essere iscritto/a nell'**elenco dei Giudici Popolari**:

- per le Corti di Assise
- per le Corti di Assise di Appello

**Con la sottoscrizione della presente istanza si consente il trattamento dei dati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.**

Data .....

**IL RICHIEDENTE**

.....

**Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti**

**di assise** - I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti**

**di assise di appello** - I giudici popolari di Corti d'assise di appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare** - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1492, comma 1 del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare):  
"Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio non possono assumere l'ufficio di giudice popolare."

Per i cittadini che vengono inseriti negli elenchi dei giudici popolari (sia su domanda che d'ufficio), la legge non prevede la possibilità di cancellazione, salvo che per perdita di uno o più requisiti.

**RISERVATO ALL'UFFICIO**

La persona in argomento è stata iscritta nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari

- per le Corti di Assise
- per le Corti di Assise di Appello

Verbale n. .... in data.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**